

> PIANO DI GESTIONE

DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

ZPS IT3321001 Alpi Carniche – SIC IT3320001 Gruppo del M.te
Coglians – SIC IT3320002 Monti Dimon e Paularo – SIC IT3320003
Creta di Aip e Sella di Lanza – SIC IT3320004 Monte Auernig e Monte
Corona

TAVOLI TEMATICI:

TAVOLO TECNICO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

PARTECIPARE

significa essere protagonisti delle scelte
di sviluppo del proprio territorio.

25 novembre 2011 – Ore 09.00
Provincia di Udine, Sede di Tolmezzo
Via Carnia Libera 1944, 39 Tolmezzo

PIANO DI GESTIONE

DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE



PIANO DI GESTIONE

DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

Habitat FVG



Habitat N2000



Cava di Pierabec

Habitat FVG



Habitat N2000



Cava di Sigiletto


PIANO DI GESTIONE

DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

Habitat FVG



Habitat N2000



Cava di Pramorio

PIANO DI GESTIONE

DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

Misure di conservazione generali nelle ZPS (art. 3 della L.R. 14/2007 come modificato dall'art. 46 della L.R. 6/2008 e dagli artt. 16 e 21 della L.R. 7/2008)

Art. 3.2 2. In particolare, nelle ZPS **sono vietati** le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:

b) ***l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti***, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento;

PIANO DI GESTIONE

DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

D.M. 17/10/07 n. 28223 (Decreto Pecoraro Scanio)

Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS

Art. 5.1

1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti **divieti**:

n) **apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti**, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; [...]

PIANO DI GESTIONE

DELLE AREE "NATURA 2000" ALPI CARNICHE

Allo stato attuale è quindi vietato dalla normativa:

Le attività in essere sono considerate compatibili, poiché già esistenti nel momento della perimetrazione dei siti N2000

Aprire nuove cave o ampliare le esistenti dove non previsto dagli strumenti urbanistici esistenti

Va sottolineato che la gestione delle attività estrattive è legata anche al trasporto e alla viabilità

Per quanto riguarda lo sviluppo delle attività estrattive in sotterraneo, dovrà eventualmente essere oggetto di apposita valutazione

I progetti di ripristino ambientale all'interno dei SITI N2000 dovranno essere almeno in parte significativa rivolti ad habitat e specie di interesse comunitario